

Massima numero 12 del 29 Gennaio 2020

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Spedservice S.r.l. – Procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati di movimentazione via terra/mare/aerea e relative operazioni doganali e accessorie, dei materiali necessari all'attuazione delle spedizioni italiane in Antartide – Importo a base di gara: euro 1.500.000,00 – S.A.: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) PREC 201/19/S-PB

Riferimenti normativi: Art. 95, comma 12, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Parole chiave: Provvedimento di mancata aggiudicazione – potere discrezionale della stazione appaltante – sindacato – limiti.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha la facoltà discrezionale di non aggiudicare la gara (anche in caso di unica offerta) quando nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, purché tale facoltà sia indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito (tale ultimo inciso è stato introdotto dal nuovo Codice, in un'ottica di maggiore trasparenza e di valorizzazione della lex specialis).

Tale potere ha carattere amplissimo ed altamente discrezionale, sindacabile solo qualora sia manifestamente illogico o viziato da travisamento dei fatti, in quanto è conseguenza di un apprezzamento riservato alla stazione appaltante. Anche nel caso di gara da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, la stazione appaltante ha il potere discrezionale di effettuare una valutazione di convenienza economica dell'unica offerta rimasta in gara.

Infatti, nonostante tale potere sia sensibilmente più ampio nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non può a priori escludersi che, a prescindere dal giudizio di anomalia o di congruità dell'offerta, la stazione appaltante possa pervenire ad una valutazione di non convenienza dell'offerta nonostante il ribasso formulato sull'importo posto a base di gara.

Nell'ambito di tale giudizio, è legittimo che la stazione appaltante effettui un'indagine di mercato per comparare l'offerta con i prezzi medi di mercato, nonché con quelli praticati dallo stesso operatore nell'ambito di altra gara relativa all'affidamento di prestazioni analoghe.